



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.05.2021

Info/86(R)/Parere su applicazione della TARI e gestione dei rifiuti da attività produttive (ex assimilati)

**FACCIAMO IL PUNTO: I RIFIUTI DA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DOPO LE MODIFICHE PRODOTTE DAL DLGS 116/2020.
ESCLUSE DA TASSAZIONE TUTTE LE SUPERFICI DI LAVORAZIONE
INDUSTRIALE E I MAGAZZINI IN QUANTO PRODUTTRICI DI RIFIUTI SPECIALI
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE DEL MITE.
LA COMUNICAZIONE DELLE UTENZE PRODUTTIVE ENTRO IL 31 MAGGIO 2021**

Come avevamo già illustrato nelle nostre precedenti infoAMIS e nei webinar dei mesi scorsi sulle modifiche del Dlgs 152/06 prodotte dal Dlgs 116/2020 e in occasione dell'approssimarsi del **termine del 31 maggio 2021** per la comunicazione al comune dell'intenzione di servirsi del gestore privato e della variazione delle superfici soggette a TARI (della quale vedremo più avanti), riteniamo utile per le imprese produttrici, per i gestori rifiuti e per i Comuni/gestori servizio pubblico di raccolta fare il punto sulle molteplici novità intervenute, tra l'altro disseminate in più articoli e parti degli stessi articoli innovati oltre che in una circolare interpretativa del MITE, tanto da richiedere almeno un tentativo di fornire un ordine logico di lettura.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 116/20 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI (EX ASSIMILATI)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021, tra le modifiche prodotte al Dlgs 152/2006, è operativa una diversa classificazione dei rifiuti urbani con conseguenze sulle modalità di conferimento e sull'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le attività produttive.

La **riscrittura degli articoli 183 e 184** del Testo Unico Ambientale ha riformulato la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”.

La modifica **dell'art. 198 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione** di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e ora, per **l'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2**, è la stessa legge che definisce, con **l'allegato L-quater** della parte IV del Dlgs 152/2006, l'elenco dei **“rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche”**, e, nell'**allegato L-quinquies** della parte IV del Dlgs 152/2006, **le attività che li producono** (un ben definito elenco di 29 attività), **elenchi e definizioni validi per tutto il territorio dello Stato.**

Pertanto ora per legge sono urbani, oltre ai rifiuti domestici, quei rifiuti elencati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies.

Da notare che in questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20- attività industriali con capannoni di produzione”, mentre sono comprese diverse tipologie di attività artigianali tipo botteghe (categorie 17,18,19 e 20), attività commerciali (categorie 13,14, 15,16), attività di somministrazione di cibi e bevande (categorie 21,22,23,24,25,26,28), ipermercati (categoria 27), mense, birrerie, hamburgerie (categoria 22), alberghi con o senza ristorante (categorie 7 e 8) ecc..

Di queste di possibile interesse per i complessi industriali sono: la categoria 3: autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; la categoria 6: esposizioni, autosaloni; la categoria 11 - uffici, agenzie, studi professionali.

Inoltre l'art. 183, comma 1 -b sexies, aggiunge espressamente che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.

In questa direzione anche l'art. 184, comma 3, lett. c) che definisce come **rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali** se diversi di quelli di cui al comma 2 (cioè i rifiuti urbani fra i quali quelli con riferimento agli allegati L-quater e L-quinquies).

Va infine richiamato inoltre in nuovo articolo **198, comma 2 bis, che permette alle utenze non domestiche la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani** previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, facoltà questa che però va denunciata preventivamente al proprio Comune con le modalità che vedremo più avanti.

LA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL MITE PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE E GLI EFFETTI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A cercare di interpretare la valenza di questi nuovi articoli del Dlgs 152/06 è intervenuto il Ministero della transizione Ecologica con la **Circolare ministeriale** del 12 aprile scorso **a firma del Direttore Generale**.

Per una riflessione coordinata fra le nuove regole imposte dal legislatore e l'interpretazione data dalla Circolare, anche ai fini di valutare i riflessi per le aziende, partiamo proprio dalle considerazioni del Ministero sulle “**attività industriali** (v. punto C) della Circolare).

L'art. 184, comma 3, lett. c) definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani, per cui, prosegue la Circolare, appare evidente che **le attività industriali sono produttive di rifiuti sia urbani che speciali**:

Sempre come affermato nella Circolare ciò comporta:

- **l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;**
- **l'applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio mense uffici, spogliatoi, o locali funzionalmente connessi alle stesse; inoltre il Ministero precisa che questa tassazione (secondo anche le disposizioni del pregresso DPR 158/99) è dovuta “limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia dei rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies,”;**

- la possibilità di sganciarsi dal servizio pubblico **conferendo i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero**, e, in tali casi, la TARI sarà dovuta per la quota fissa, prevedendo l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile);
- per ottenere questa riduzione le imprese dovranno **comunicare ai Comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite** (comunicazione al Comune da effettuarsi entro il 31 maggio, di cui specificheremo in seguito).

In conclusione, ai fini del corretto conferimento dei rifiuti da attività industriali, dalla lettura integrata delle rinnovate definizioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali, delle categorie che li producono e dalle indicazioni della Circolare ministeriale si deve dedurre che:

- **in tutte le superfici produttive delle aziende industriali** (es.: capannoni di produzione, laboratori, ecc.), **compresi i magazzini inseriti nei complessi produttivi aziendali e contenenti materie prime in ingresso, semilavorati e beni in uscita, ovvero merci e prodotti finiti aziendali, si formano per definizione rifiuti speciali**, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori, **attraverso il conferimento sia per lo smaltimento che per il recupero, ai gestori privati** (per inciso anche se i rifiuti sono gli stessi delle tipologie elencati nell'allegato L-quater, cioè legno, bancali, imballaggi di carta, cartone, plastiche, vernici ecc), con conseguente richiesta di detrazione di tali superfici e in toto dal pagamento della TARI;
- le superfici "terziarie" delle aziende, ovvero gli **uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari sono considerate produttive di rifiuti urbani, quindi da conferire al gestore pubblico**, alle quali pertanto si applica la TARI, ma, **nel caso siano avviati al recupero**, esiste la possibilità per il produttore di conferirli al gestore privato autorizzato che dovrà rilasciare apposita attestazione. **Per poter esercitare questa scelta il produttore dovrà inviare apposita comunicazione entro il 31 maggio**. In tal caso sarà dovuta solo la parte fissa della TARI.

La Circolare prosegue poi con le considerazioni sui rifiuti da attività artigianali e da attività agricole agroindustriali e pesca, che brevemente riportiamo, ma che tuttavia sono interessanti per le indicazioni sulla qualifica di rifiuti speciali e conseguente esclusione della TARI

Nel caso delle "**attività artigianali**", di cui all'art. 184, comma 3, lettera d) del dlgs 152/06, la circolare si esprime nel senso che considerazioni analoghe con riferimento ai rifiuti delle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali.

Cioè nel senso che, visto che nel testo della norma citata, alla lettera d), sono classificati come rifiuti speciali se diversi da quelli di cui al comma 2, cioè dagli urbani, se i rifiuti delle attività artigianali derivano da superfici produttive **sono speciali** con esenzione della TARI e conferibili quindi al gestore privato, se invece derivano da altre superfici diverse da quelle produttive **sono urbani**, anche per questi il produttore potrà scegliere di affidarli al gestore privato ai fini del recupero e comunicare al Comune questa scelta con le relative superfici da sottrarre alla parte variabile della TARI.

Nel caso di **attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca**, di cui all'art. 184, comma 3, lettera a), lo stesso li classifica **come speciali**, classificazione ribadita anche dall'art. 183, comma 1, lettera b-sexies "i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, delle fosse settiche delle reti fognarie e degli impianti di trattamento di acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione e i veicoli fuori uso o i

rifiuti da costruzione e demolizione”, infine anche nell’allegato L-quinquies è disposto che “rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile”
In conclusione i rifiuti di queste attività essendo speciali sono esclusi dal regime previsto per i rifiuti urbani.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PER I PRODUTTORI DI CONFERIRE I PROPRI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Una volta chiarito, per le attività produttive quali sono i rifiuti da considerarsi come speciali e quelli invece definiti come urbani, si prende in esame la possibilità fornita dal legislatore con l’art. 198 che, con il 1 nuovo comma 2 bis, dispone: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”*.

Questa disposizione, per la verità, non costituisce una novità assoluta poiché già la precedente normativa escludeva dalla “privativa comunale” l’avvio a recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, aprendo alla libera concorrenza.

La nuova norma però ora pone in maniera chiara due condizioni citate nel **comma 10 all’art. 238**, anch’esso aggiunto dal D. Lgs. 116:

- **i rifiuti urbani conferiti ai gestori privati debbono essere dichiarati e dimostrati come “avviati al recupero”** mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, quindi non possono essere conferiti se l’intenzione è di avviarli a smaltimento;
- **la scelta di servirsi del servizio pubblico o di operatori privati deve essere comunicata al proprio Comune** anticipatamente e **per un periodo non inferiore a 5 anni**, fatta salva la possibilità di ritornare al servizio pubblico prima della scadenza, mediante specifica richiesta, **che il gestore pubblico può decidere se accogliere o meno**.

La Circolare ministeriale, a proposito delle **modalità applicative** sulla conseguente riduzione della TARU, fa una elaborato excursus normativo, confrontando il nuovo dettato con le precedenti norme sulla TARI/TIA e magari anche con qualche giurisprudenza sull’argomento.

In sintesi la riduzione della TARI sembra declinarsi nelle seguenti due modalità:

- poiché la norma innovata dispone che la “quota fissa” della tariffa TARI debba comunque essere corrisposta al proprio Comune per le superfici che producono rifiuti urbani, nel caso di conferimento **di tutti i rifiuti urbani** prodotti (ed avviati obbligatoriamente al “recupero”) si **otterrebbe l’esenzione della sola “quota variabile”** della tariffa;
- in caso di conferimento agli operatori privati **di una parte dei rifiuti prodotti**, si otterrebbe **una riduzione della “quota variabile”**, riduzione più o meno proporzionale alla quantità dei rifiuti conferiti, che i regolamenti Comunali definiscono con varie modalità.

La Circolare ministeriale entra anche nel merito di come debba essere inteso **il periodo temporale dei cinque anni**, periodo che, come indica la norma, vale sia in caso di affidamento al soggetto pubblico che al soggetto privato.

Importante è il chiarimento che **l’utenza non domestica (il produttore) potrà nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato** in relazione all’andamento del mercato.

Se invece **intende passare**, prima della scadenza dei cinque anni, **dall’operatore privato a quello pubblico** tale scelta è subordinata alla **“possibilità” per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio**.

In sostanza se il produttore sceglie il gestore pubblico questo dovrà garantire il servizio per cinque anni, se sceglie l'operatore privato (sempre lo stesso o diversi nell'arco di 5 anni) potrà ritornare a richiedere il servizio pubblico prima della scadenza dei 5 anni solo se c'è l'assenso del pubblico.

CONSIGLI AI PRODUTTORI PER LA COMUNICAZIONE AI COMUNI/ENTI GESTOR

Data l'avvicinarsi della **scadenza del 31 maggio** per inviare la **comunicazione** (ai sensi dell'art.30, comma 5, DL 41/2021), ai Comuni o all'Ente gestore dell'Ambito Ottimale di appartenenza, **della scelta del contraente di non avvalersi del servizio pubblico** e la contestuale richiesta di aggiornamento delle superfici tassabili a causa delle variazioni le variazioni introdotte dal D. Lgs. 116/2020, non essendoci ancora indicazioni univoche in merito da parte dei Comuni, in vista anche delle ultime novità introdotte, suggeriamo le aziende di contattare i rispettivi Uffici Tributi dei Comuni, se non avessero provveduto già questi ultimi a richiedere alle imprese di aggiornare le dichiarazioni delle superfici in dotazione.

Inoltre è notizia di oggi che **il Senato ha appena approvato il Ddl di conversione del DL 41/2021 e modificato proprio il comma 5 dell'art. 30**, prevedendo che la scelta delle utenze non domestiche di avvalersi del mercato privato e non del servizio pubblico (per l'art. 238, comma 10, del nuovo Dlgs 152/2006) deve essere comunicata al Comune/Ente gestore del servizio entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Solo per il 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 30 maggio 2021 con effetto dal gennaio 2022.**

In attesa di ricevere indicazioni autorevoli univoche, nel caso in cui i Comuni non richiedano l'aggiornamento delle superfici tassabili o diano indicazioni difformi da quanto sopra illustrato, consigliamo alle aziende industriali di inviare all'Ufficio Tributi del proprio Comune una denuncia di **“Variazione delle superfici utilizzate ai fini TARI dal 1° gennaio 2021”** in relazione le novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e alla Circolare ministeriale del 12.04.2021.

Inoltre qualora si opti per la scelta di **fuoriuscita dal servizio pubblico Comunale** (per i rifiuti da le superfici diverse da quelle produttive), questa deve essere comunicata entro il prossimo 31 maggio richiamando la facoltà prevista dall' articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, come rinnovato dal D. Lgs. 116/2020.

In calce si riporta l'inciso del Ddl di conversione del DL 41/2021 relativa alla modifica del comma 5 dell'art. 30:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 »;